

Convenzione per il sostegno delle attività dei Corsi di Laurea in Servizio Sociale e del Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali

L'anno 2017, il giorno 27 del mese di ottobre

Fra

L'Università degli Studi di Palermo, C.F. 80023730825, (d'ora in poi denominata "Università"), in persona del Magnifico Rettore prof. Fabrizio Micari, nato a Palermo il 14 febbraio 1963, domiciliato per la carica in Palermo, Piazza Marina, 61;

E

l'E.S.I.S. Ente Siciliano di Servizio Sociale (C.F. 80016690820), titolare della Scuola Italiana di Servizio Sociale "C. Vittorelli" (da ora in poi denominato "Ente"), in persona del legale rappresentante, dott. Luigi Antonio Miserendino, nato a Gangi (PA) il 1 aprile 1967, domiciliato per la carica in Palermo, via Palmerino, 1;

Premesso

- che l'Università e l'E.S.I.S. hanno instaurato un rapporto di convenzione sin dall'anno accademico 1985/86;
- che il Corso di Laurea in Servizio Sociale, afferente al Dipartimento di Culture e Società dell'Università di Palermo, è svolto in convenzione stipulata in data 23/12/2008 con l'E.S.I.S., che a tutt'oggi ha offerto a tal fine strutture e servizi adeguati;
- che con D.R. n. 3718 del 24 ottobre 2014, successivamente portato a ratifica degli OO.CC., l'Università e l'E.S.I.S. hanno rinnovato il rapporto di cui al primo punto delle premesse regolamentando lo svolgimento presso l'E.S.I.S. delle attività didattiche, teorico-pratiche, curriculari e organizzative del CDL in "Servizio Sociale" L-39 sede di Palermo e del Corso di Laurea Magistrale in "Servizio Sociale e Politiche Sociali" LM-87;
- che l'E.S.I.S. è legittimato ad ottenere i finanziamenti di cui alle leggi regionali 200/1979, 11/1993 e 24/2000, art. 18 per il sostegno alla formazione universitaria degli assistenti sociali.

Considerato

- che il Consiglio del Dipartimento di Culture e Società cui afferiscono il Corso di Laurea in "Servizio Sociale" L-39 sede di Palermo ed il Corso di Laurea Magistrale in "Servizio Sociale e Politiche Sociali" LM-87, con deliberazione n. 7 del 27.06.2017 ha approvato il rinnovo del presente schema di convenzione, indicando come responsabile scientifico il coordinatore pro tempore;
- che il Consiglio di Coordinamento dei Corsi di Studi in "Servizio Sociale" L-39 e in "Servizio Sociale e politiche Sociali" LM-87, con deliberazione del 06.06.2017 ha approvato il rinnovo del presente schema di convenzione indicando come responsabile scientifico il coordinatore pro tempore;
- che l'Ente gestisce dal 1952 la Scuola Italiana di Servizio Sociale, istituita ed operante a Palermo sin dal 1946, riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 15.01.1987, n.14, con D.M. Ministero della Pubblica Istruzione del 19.11.1987 e ammessa ai contributi della legge della regione siciliana 13 agosto 1979, n. 200 e successive integrazioni;
- che sin dall'anno accademico 1989/90 l'Università e l'Ente, con apposita convenzione, collaborano per la formazione universitaria degli assistenti sociali attraverso la gestione della Scuola diretta a fini speciali e successivamente del Corso di Laurea in Servizio Sociale;
- che l'Ente dispone di sede, di personale, di strutture tecniche (biblioteca, emeroteca, attrezzature) e di risorse finanziarie conferite dalla Regione per lo svolgimento di attività di formazione di assistenti sociali in convenzione con l'Università;

- che l'Ente ha maturato una specifica competenza nella formazione universitaria di assistenti sociali ed ha acquisito esperienza di collaborazione con enti e strutture socioassistenziali e organizzazioni di volontariato operanti nel territorio;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

L'Università e l'Ente:

- a) cooperano apportando, rispettivamente, docenze e risorse organizzative e professionali al fine di conseguire una formazione ottimale degli assistenti sociali;
- b) possono organizzare attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale di assistenti sociali e di operatori sociali;
- c) possono attivare laboratori di ricerca sociale.

Art. 2

Per le finalità di cui all'art. 1, presso la sede dell'Ente:

a) si svolgeranno tutte le attività didattiche, teorico - pratiche, curriculari e organizzative connesse ai tirocini di cui ai Corsi di Studio richiamati in premessa, compresa per il tirocinio di primo anno l'organizzazione, la conduzione e la supervisione.

I tirocini verranno effettuati presso opportune strutture pubbliche o private in possesso dei requisiti necessari, scelte in collaborazione con il Consiglio di Corso di Studio e convenzionate con l'Università per questo specifico fine;

b) a cura del direttore verrà effettuata attività di progettazione e coordinamento dei tirocini;

c) verrà gestita la biblioteca destinata agli studenti iscritti ai Corsi di Studio e fruibile da operatori e studiosi esterni;

d) verranno gestite attività integrative per gli studenti (seminari, gruppi di studio, incontri con esperti) atte a completare la formazione professionale;

e) verranno organizzate attività formative per i supervisori del tirocinio degli studenti.

I due Enti potranno inoltre organizzare attività culturali, seminariali e ricerche sociali, corsi di aggiornamento, riqualificazione professionale e formazione degli assistenti sociali operanti sul territorio, nonché concorrere ad attività editoriali di interesse comune.

Art. 3

La presente convenzione ha durata triennale e, alla scadenza, potrà essere rinnovata a mezzo scambio note tra le parti. Resta fermo che, in vigenza dell'erogazione del finanziamento regionale, dovranno comunque essere portati a termine i cicli formativi già avviati.

Art. 4

Al fine di rendere possibile lo svolgimento di attività didattiche e di tirocinio, l'Ente:

a) metterà a disposizione locali idonei per ubicazione, dimensioni, attrezzature e caratteristiche igieniche ad accogliere il numero di studenti definito annualmente con Decreto Rettorale;

b) garantirà la progettazione, l'organizzazione e il coordinamento dei tirocini degli studenti e manterrà i contatti con i responsabili degli enti convenzionati e con i supervisori degli studenti;

c) collaborerà nell'espletamento dei compiti di verifica dei tirocini;

d) fornirà personale specialistico per il servizio di tutorato agli studenti al fine di realizzare il necessario collegamento della formazione teorica con le esperienze sul campo e quanto altro previsto dall'art. 13 della legge 341/90;

e) fornirà personale non docente in misura necessaria al funzionamento delle attività didattiche e dei servizi con una dotazione di organico adeguata e comunque sufficiente in ragione della normativa nazionale e regionale vigente;

f) utilizzerà le risorse derivanti dal finanziamento regionale per retribuire il personale docente per attività seminariali, di ricerca e di formazione permanente intraprese congiuntamente e per far fronte agli oneri derivanti dalle attività di progettazione, organizzazione e coordinamento dei

tirocini, dal servizio di tutorato, dalla gestione di attività integrative, dalle spese generali di conduzione e per la retribuzione del personale dipendente e assimilato.
Per lo svolgimento delle attività e dei tirocini oggetto della presente convenzione, l'Ente si impegna a seguire le direttive fissate dal Consiglio di Dipartimento di Culture e Società su proposta dei Consigli dei Corsi di Studio interessati, formulate d'intesa con il direttore dell'Ente.

Art. 5

Per la gestione dell'attività didattica il Consiglio dei Corsi di Studio interessati si raccorda costantemente col direttore della Sede. A tal fine è istituito un Comitato composto:

- dal coordinatore dei Corsi di Studio;
- dal direttore della sede convenzionata;
- da almeno un docente di materie professionali;
- da altri due docenti (e/o tutors);
- da un rappresentante degli studenti per ciascun anno di corso.

Il comitato in parola esamina le problematiche della didattica delle materie professionali, dei tirocini, delle attività integrative, dell'orario delle lezioni formulando una proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Corsi di Studio interessati.

La durata in carica del comitato è annuale.

Art. 6

Il direttore dell'Ente, d'intesa con l'Industrial Liaison Office dell'Università di Palermo, individua le strutture presso le quali svolgere le attività di tirocinio e, attraverso i tutors coordinatori interni, svolge il monitoraggio costante dell'andamento dei tirocini.



Art. 7

L'operatività della convenzione è subordinata al documentato impegno, da parte dell'Ente, ad utilizzare per le finalità sopra indicate, il finanziamento erogato dalla Regione Siciliana per le attività di formazione di assistenti sociali in convenzione con l'Università.

Art. 8

La presente convenzione e la sua esecuzione non comportano oneri finanziari a carico dell'Università.

Per l'Ente Siciliano di Servizio Sociale
Il Presidente
(dott. Luigi Antonio Miserendino)



Per l'Università del Studi di Palermo
Il Prorettore Vicario
(prof. Fabio Mazzola)

